

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Entrate
01008359 00001200 418N0001
00048088 02/05/2019 17:27:32
4578-00088 AAC00085FD603E9
IDENTIFICAZIONE : 0190025013398
0 1 19 002501 339 8

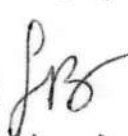
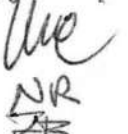
ATTO COSTITUTIVO
Associazione "A Piccoli Passi Imperia"

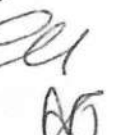
Il giorno 02 Maggio 2019 si riunisce, presso abitazione socio fondatore sita in Via Serrati nr. 7, Comune di Imperia, ai Sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'assemblea dei soci dell'Ente del Terzo Settore denominato, "A PICCOLI PASSI", che assume la forma giuridica di associazione.

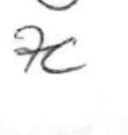
I soci di seguito indicati:

1. MONICA CORTI, nata a Cantu' (CO) il 26.06.1979, C.F. CRTMNC79H66B639S, residente in Via Serrati nr. 7, comune di Imperia (IM);
2. ENRICA CHIONETTI, nata ad Imperia (IM) il 15.07.1975, C.F. CHNNRC75L55E2900, residente in Via Nazionale, 328/23, comune di Imperia (IM);
3. FRANCESCA ZAHAITU, nata ad Imperia (IM) il 30.12.1980, C.F. ZHTFNC80T70E290B, residente in Via Des Geneys 15, comune di Imperia (IM);
4. PATRIZIA ROSA ZANELLO, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 27.02.1965, C.F. ZNLPRZ65B67I690I, residente in Strada Fontana Natta nr. 6, comune di Imperia (IM);
5. ELISABETTA ZADRO, nata a Bordighera (IM) il 31.03.1985, C.F. ZDRLBT85C71948I, residente in Via della Chiesa 22 - Fraz. Caramagna comune di Imperia (IM);
6. BARBARA MARINO, nata ad Imperia (IM) il 19.10.1974, C.F. MRNBBR74R59E290R, residente in Via Artallo nr. 39, comune di Imperia (IM);
7. NOEMI RAGAZZI, nata ad Imperia (IM) il 25.02.1984, C.F. RGZNMO84B65E290N, residente in Lungomare A. Vespucci 34, comune di Imperia (IM);
8. DHURATA TAHIRI, nata in Albania (EE) il 16.12.1974, C.F. THRDRT74T56Z100K, residente in Via Dietro il Monastero nr. 7, comune di Imperia (IM);
9. CLAUDIA ZOANELLI, nata a Cipressa (IM) il 24.10.1955, C.F. ZNLCLD55R64L718Z, residente in Via Artallo nr. 39, comune di Imperia (IM);
10. GLORIA BELGRANO, nata a Sanremo (IM) l'01.12.1990, C.F. BLGGLR90T41I138S, residente in Via Carmine nr. 41 - Fraz. Costa D' Oneglia, comune di Imperia (IM);
11. MANUELA COLONGO, nata a Biella (BI) il 24.10.1951, C.F. CLNMNL51R64A859F, residente in Via Molino dei Giusi nr. 43, comune di Imperia (IM).

Di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

1. Ai sensi della legge 383/2000, e di tutta la legislazione nazionale/regionale in materia di associazionismo di Promozione Sociale con le relative modifiche e integrazioni, è costituita una libera associazione denominata "A PICCOLI PASSI IMPERIA" con sede in Imperia.
 2. E' approvato lo Statuto allegato al presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
 3. L'Associazione ha come scopo:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - in particolare l'associazione realizza: servizi di sostegno alle famiglie: genitori, educatori, caregiver, etc. con finalità di prevenzione e gestione delle difficoltà che fanno parte del normale percorso di vita di una famiglia "autistica".
- 







Due le funzioni privilegiate:

- a. consulenza (counseling e parent training)
 - b. educazione nella relazione con il proprio bambino tramite l'elaborazione di un piano di intervento personalizzato per ogni nucleo familiare, al fine di far emergere, rafforzare e promuovere le risorse disponibili.
4. L'associazione ha durata illimitata, è apartitica ed aconfessionale e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi senza fini di lucro.

Successivamente viene eletto il Consiglio Direttivo al quale sono attribuite le seguenti cariche previste dallo Statuto:

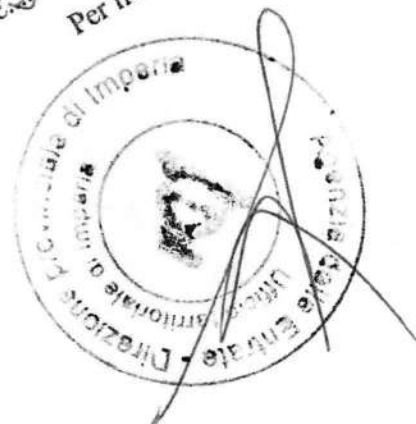
CORTI MONICA	Presidente
CHIONETTI ENRICA	Vice Presidente
ZAHAITU FRANCESCA	Segretaria
ZANELLO PATRIZIA ROSA	Tesoriere
ZADRO ELISABETTA	Consigliere
MARINO BARBARA	Consigliere
ZOANELLI CLAUDIA	Consigliere
RAGAZZI NOEMI	Consigliere
TAHIRI DHURATA	Consigliere

Imperia, 02 Maggio 2019

LETTO APPROVATO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Monica Corti	<u>Monica Corti</u>
Enrica Chionetti	<u>Enrica Chionetti</u>
Zahaitu Francesca	<u>Zahaitu Francesca</u>
Zanello Patrizia Rosa	<u>Patrizia Rosa</u>
Elisabetta Zadro	<u>Elisabetta Zadro</u>
Barbara Marino	<u>Barbara Marino</u>
Noemi Ragazzi	<u>Noemi Ragazzi</u>
Dhurata Tahiri	<u>Dhurata Tahiri</u>
Zoanelli Claudia	<u>Zoanelli Claudia</u>
Manuela Colongo	<u>Manuela Colongo</u>
Gloria Belgrano	<u>Gloria Belgrano</u>

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
UFFICIO TERRITORIALE
7 MAG. 2019 n° 680 serie 3
Registrato il 20000
Versati € 20000
Per il Direttore Provinciale



Statuto Associazione "A PICCOLI PASSI IMPERIA"

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. E' costituito ai Sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "A PICCOLI PASSI IMPERIA", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 – Finalità e Attività

1. L'associazione è apartitica e apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112. e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - In particolare l'associazione realizza:
 - servizi di sostegno alle famiglie: genitori, educatori, caregiver, etc. con finalità di prevenzione e gestione delle difficoltà che fanno parte del normale percorso di vita di una famiglia "autistica".
 - Due saranno le funzioni privilegiate:
 - a. consulenza (counseling e parent training);
 - b. educazione nella relazione con il proprio bambino tramite l'elaborazione di un piano di intervento personalizzato per ogni nucleo familiare, al fine di far emergere, rafforzare e promuovere le risorse disponibili.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ED
GB
Lue
NR
Z
D
F
G
AB
B7
Q
TC

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su istanza si pronunci l'assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di associazione e/o persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza alla associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e



SD
Upe
JB
NR
ZP
Duf
G
AT
BT
Q
bc

con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso all'albo in sede, a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero di aderenti presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

SB
Ue
10
27
Dex
Cef
B7
C
7C

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. E' comunque valido il consiglio direttivo che si riunisca qualora siano presenti tutti i componenti.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - decide in merito allo svolgimento di attività diverse ex art 6 D. Lgs 117/2017;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea prevede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

ZD
 JB
 Ue
 NR
 ZF
 D
 H
 E
 D
 B7
 Q
 TC

componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli art. 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 – Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ED
JB
Uue
NR
ZP
P
C
AD
B7
E
7C

ART. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto Approvato confermato e Sottoscritto da tutti i soci fondatori in Imperia in data 02 Maggio 2019.

Monica Corti

Monica Corti

Enrica Chionetti

Enrica Chionetti

Zahaitu Francesca

Zahaitu Francesca

Zanello Patrizia Rosa

Patrizia Rosa Zanello

Elisabetta Zadro

Elisabetta Zadro

Barbara Marino

Barbara Marino

Noemi Ragazzi

Noemi Ragazzi

Dhurata Tahiri

Dhurata Tahiri

Zoanelli Claudia

Claudia Zoanelli

Manuela Colongo

Manuela Colongo

Gloria Belgrano

Gloria Belgrano

